

## POLITICHE AGRICOLE

REDATTRICE: Beatrice Pieraccioli

Novità rilevanti si registrano, nella legislazione regionale, circa gli strumenti di programmazione degli interventi regionali in agricoltura, programmazione che viene ricondotta ad un unico fondamentale atto.

Lo strumento di programmazione e di finanziamento delle politiche agricole regionali è il piano regionale agricolo forestale (PRAF). Alcune modifiche legislative degli ultimi anni hanno trasformato nell'attuale PRAF quello che era originariamente il piano agricolo regionale (PAR), istituito con legge regionale 1/2006. Ne parliamo in questa sede perché con la legge finanziaria per il 2011 (l.r. 29 dicembre 2010, n. 65) è stato completato il passaggio di tutta la programmazione agricolo forestale della Regione, dai piani di settore ad un unico piano, appunto il PRAF. Infatti, la l.r. 65/2010 ha stabilito che le linee di sviluppo e tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nella sezione forestale del PRAF, modificando in tal senso la l.r. 21 marzo 2000, n. 39, (Legge forestale della Toscana), che prevedeva un programma forestale regionale (PFR). Inoltre, la stessa l.r. 65/2010 modificando la l.r. 3 gennaio 2005, n. 7, ha stabilito che il Piano regionale per la pesca nelle acque interne è contenuto nella sezione agricola del PRAF. Ricordiamo, per inciso, la precedente legislazione, che fa confluire altri piani settoriali nel PRAF e che viene - per così dire - completata dalla citata finanziaria 2011. La l.r. 9 ottobre 2006, n. 56 (che modifica la l.r. 7 dicembre 2005, n. 66) ha ricondotto al PRAF gli interventi regionali di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura, del pescaturismo, dell'ittiturismo e della tutela degli stock ittici. La l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 (che modifica la l.r. 12 gennaio 1994, n. 3), stabilisce che nel PRAF si effettua la programmazione regionale in tema di caccia, per quanto riguarda la definizione degli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché circa le risorse per progetti di valorizzazione del territorio, di incremento della fauna, ecc.

A conclusione di questo processo di unificazione degli strumenti programmatici, la più volte citata l.r. 65/2010 dispone quindi espressamente che il PRAF è lo strumento programmatico unitario che realizza le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEF).

Il PRAF integra al suo interno e coordina il programma di sviluppo rurale (PSR), che rappresenta il principale strumento comunitario di finanziamento degli interventi nel settore agricolo e forestale e, più in generale, in quello dello

sviluppo rurale. Il PRAF è quindi l'unico piano di erogazione finanziaria per agricoltura, foreste, caccia, pesca e acquacoltura, finanziato con fondi regionali e nazionali e coordinato con le risorse europee.

L'unificazione di tutte le politiche regionali di cui si è ora detto, avverrà quindi, in concreto, col PRAF 2012-2015, in corso di approvazione.

La legge 65/2010 ha stabilito che tutti i piani e i programmi regionali attuativi del PRS 2006-2010 con scadenza nel corso del 2011 siano prorogati al 31 dicembre 2011. Pertanto fino a quella data lo strumento di programmazione in agricoltura è ancora il PAR, che comprende le risorse destinate all'agricoltura, quelle del Piano regionale per la pesca nelle acque interne e quelle del Programma regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura.

Nel periodo di riferimento le politiche regionali sono state fortemente condizionate dai tagli alla spesa pubblica imposti dallo Stato a causa della sfavorevole contingenza economico-finanziaria. Ne hanno risentito le politiche di intervento sulle attività produttive, tra cui l'agricoltura. Con la delibera della Giunta regionale n. 352/2011 è stato approvato il documento di attuazione del PAR per l'anno 2011, con una drastica riduzione delle risorse disponibili. La Seconda Commissione consiliare, nel prendere atto di tale riduzione, ha deciso (12 maggio 2011) di inviare una raccomandazione scritta alla Giunta per chiedere di destinare un finanziamento altrimenti azzerato, al progetto della filiera corta. A tal riguardo si fa presente che la Giunta nel mese di novembre 2011 ha deciso di accogliere la raccomandazione di cui sopra, rifinanziando il progetto della filiera corta.

Le economie richieste alle Regioni comprendevano una drastica riduzione per agenzie ed enti dipendenti. In questo contesto va inquadrata la soppressione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA), disposta con la Finanziaria 2011 (l.r. 65/2010) le cui funzioni sono state assegnate alla Regione che è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi in essere e nel patrimonio mobiliare di ARSIA.

All'ARSIA erano state attribuite anche le funzioni regionali in materia di servizio fitosanitario, svolte in precedenza dall'Agenzia per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) (l.r. 2/2009).

Con la l.r. 65/2010 si stabilisce che dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione che si avvale anche di personale distaccato dall'ARPAT per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Si è reso necessario pertanto dettare una nuova disciplina per l'organizzazione del servizio fitosanitario regionale (in precedenza disciplinato dalla l.r. 57/2000) conforme sia alla normativa nazionale sopravvenuta (d.lgs. 214/2005) che alle suddette disposizioni della legge finanziaria. In tal senso è stata approvata la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) che si prefigge la riorganizzazione ed il potenziamento del servizio

fitosanitario regionale il cui funzionamento riveste un'importanza fondamentale, nel prevenire e contrastare i rischi di diffusione di agenti patogeni potenzialmente molto dannosi per l'agricoltura. Si ricorda, infatti, che la Toscana è una delle regioni con le più ampie superfici agricole e boschive, oltre a contare la presenza di quattromila imprese vivaistiche e una vasta attività di importazione e di esportazione di materiale vegetale, che è oggetto di autorizzazioni e controlli fitosanitari. Al fine di riorganizzare e potenziare il Servizio fitosanitario regionale si introduce la figura del tecnico fitosanitario, da affiancare all'ispettore fitosanitario, e si contempla la possibilità di reperire ulteriore personale qualificato tramite convenzioni con enti locali, università, laboratori diagnostici e istituti di ricerca. Sono inoltre previste norme transitorie per il personale distaccato da ARPAT alla Regione Toscana che, allo scadere del periodo di distacco (31 dicembre 2011), volesse fare richiesta di trasferimento in Regione, nonché norme transitorie per la destinazione delle risorse derivanti dalle attività ispettive.

Nel periodo preso in esame, sono state approvate leggi su vari altri argomenti riferiti al comparto rurale nel suo complesso.

E' stato affrontato, anche in questo periodo, uno dei temi più ricorrenti nella legislazione regionale: la caccia. La legge regionale 6 ottobre 2010, n. 50 si prefigge di disciplinare la cattura degli uccelli da richiamo per l'anno 2010, ai sensi delle leggi sulla caccia, statale (l.157/1992) e regionale (l.r. 3/1994). Si tratta, pertanto, non esattamente di una legge di disciplina di un settore, quanto, piuttosto di una legge-provvedimento che si pone come attuazione di leggi vigenti. La direttiva comunitaria 147/2009/CE, articolo 9, ammette il "prelievo in deroga" di piccole quantità di esemplari di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica, a condizione che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. Nel Preambolo della legge in esame si legge, appunto, che "al momento non esistono altre soluzioni soddisfacenti per far fronte al fabbisogno di richiami vivi dei cacciatori toscani".

Lo Stato ha impugnato la legge regionale davanti alla Corte costituzionale, per violazione dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha ritenuto l'argomento addotto in Preambolo fondato su una mera petizione di principio, non essendo chiarito perché una campagna di allevamento in cattività non sia idonea a fornire il fabbisogno necessario di richiami vivi. In base a tale argomentazione ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale.

La legge regionale 17 novembre 2010, n. 58 "Modifiche alla l.r. 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)" è una legge di semplificazione amministrativa, ispirata al principio costituzionale di adeguatezza. Infatti sostituisce le autorizzazioni rilasciate dai Comuni con una autorizzazione regionale, che si consegue tramite il mero versamento di un determinato importo su un conto corrente regionale. Contiene peraltro anche una norma di modifica della precedente disciplina sostanziale, consentendo ai

residenti in Toscana, che effettuano la raccolta di funghi ai fini di integrazione del reddito, di superare il limite giornaliero massimo di raccolta, nell'ambito della provincia di residenza.

E' stata inoltre approvata una legge di ratifica di una intesa conclusa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria (legge regionale n. 54 del 28 ottobre 2011). Viene applicato in questo caso il disposto dell'articolo 68, comma 2, dello Statuto (Rapporti con le altre Regioni), che, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, prevede che le intese con le altre Regioni siano ratificate con legge e possano prevedere la costituzione di organi e discipline normative comuni.

A proposito delle leggi di ratifica, la dottrina e la prassi parlamentare hanno affermato che esse rientrano nella categoria delle leggi formali il cui contenuto è determinato dall'organo esecutivo, mentre all'organo legislativo spetta di tradurre l'intesa nella fonte formale senza possibilità di apporre emendamenti al testo dell'intesa, ma solo eventualmente porre un diniego alla sua approvazione.

Nel merito si tratta di sostituire un nuovo soggetto all'Ente irriguo umbro-toscano (EIUT), costituito con legge nazionale nel 1961, successivamente riorganizzato, con un'altra legge nazionale, nel 1991 e poi venuto a scadenza nel 2009. Il 20 novembre 2009, con decreto del Ministro delle politiche agricole, è stato nominato un commissario ad acta, (il cui mandato è scaduto il 6 novembre 2011), per garantire la continuità del servizio pubblico fino al trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate.

In data 14 ottobre 2011 le Regioni Toscana e Umbria hanno sottoscritto un'intesa per la costituzione di un ente pubblico economico denominato Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) destinato a subentrare nelle funzioni svolte dall'Ente Irriguo Umbro- Toscano. La l.r. 54/2011 ratifica tale intesa. Analogamente procede, nelle opportune sedi, la Regione Umbria.

Il Consiglio di amministrazione del nuovo ente sarà composto da tre membri, in rappresentanza, rispettivamente: della Regione Toscana, della Regione Umbria, del Ministero delle politiche agricole. I compiti dell'EAUT sono di particolare importanza per l'agricoltura e consistono nella realizzazione e gestione di opere per l'accumulo, l'adduzione e la distribuzione delle acque, nonché nella ripartizione delle acque a scopo irriguo tra le due Regioni, sulla base di accordi tra esse. E' prevista inoltre anche la possibilità di realizzazione ed esercizio di opere pubbliche per la bonifica idraulica e per la produzione e vendita di energia, su incarico dello Stato o delle Regioni.

Si segnala infine che con la legge finanziaria regionale per il 2012 (legge regionale n. 66 del 27 dicembre 2011) sono state approvate importanti modifiche relative alla disciplina e all'assetto dell'ARTEA di cui alla legge regionale 19

novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura).

Le suddette modifiche sono volte a razionalizzare l'azione regionale nel settore dell'erogazione delle agevolazioni ed a rendere più efficace la gestione delle attività di ARTEA, ridefinendone puntualmente le competenze.

L'ARTEA, sulla base di una disposizione generale che prevedeva la possibilità per la Regione di attribuirle funzioni ulteriori rispetto a quella di organismo pagatore nel settore agricolo, svolge già la funzione di organismo intermedio in programmi regionali e comunitari in settori diversi. Con la nuova disciplina si riconduce l'attribuzione di questa ulteriore funzione solo ai casi che saranno previsti negli atti di programmazione.

Inoltre, ad ARTEA vengono confermate le funzioni, già attribuite ai sensi di specifiche normative, di gestione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole e dei procedimenti amministrativi che sono svolti mediante l'utilizzo dell'anagrafe stessa.

Inoltre, al fine della razionalizzazione delle risorse, si riconduce il personale di ARTEA nel ruolo unico regionale.